

CAMERA DEI DEPUTATI ^{Doc. **IV-ter**} ^{N. 12}

RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ, AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO

FINI

per il reato di diffamazione
(articolo 595 del codice penale)

PERVENUTA DAL TRIBUNALE DI ROMA

(Sezione GIP — Ufficio XVII)

il 1° ottobre 2009

INDICE DEGLI ATTI PERVENUTI

Ordinanza del Giudice dell'udienza preliminare, dottoressa Marina Finiti — 14 maggio 2008	Pag.	3
Provvedimento di sospensione del processo <i>ex lege</i> n. 124 del 2008 — 24 settembre 2009	»	9
Rinunzia alla sospensione (articolo 1, comma 2, legge n. 124 del 2008) — 1° ottobre 2009	»	10
Ordinanza di trasmissione degli atti alla Camera dei deputati — 1° ottobre 2009	»	12

ALL. VERB. 14/5/03

Il Giudice dell'udienza preliminare Dott.ssa Marina Finiti,
letti gli atti del procedimento n. 1781/08 R. Gip;

OSSERVA

L'onorevole Gianfranco Fini è imputato del delitto di diffamazione a seguito di querela sporta dal dott. Henry John Woodcock in relazione ad alcune frasi pronunciate nel corso della trasmissione televisiva 'Porta a Porta' dedicata al tema 'Referendum SI - NO' del 18 giugno 2006.

Nella circostanza specifica, facendo riferimento alle indagini condotte dalla Procura della Repubblica di Potenza ed in particolare alla vicenda delle intercettazioni telefoniche che riguardavano il suo capo' ufficio stampa Salvo Sottile, l'onorevole Fini, riferendo che era convinto dell'estraneità di questi affermava, testualmente: *'... Il magistrato dottor Woodcock che ha preso quella iniziativa è noto per una certa fantasia investigativa, chiamiamola così, insomma è un personaggio nei confronti del quale il CSM avrebbe già da tempo dovuto prendere provvedimenti'*, nonché affermando testualmente, replicando all'onorevole Francesco Rutelli che invitava a non entrare nel merito del giudizio: *'... No, su alcuni magistrati mi prendo la responsabilità di dirlo qui. Il dottor Woodcock è un signore che in un Paese serio avrebbe già cambiato mestiere e lo dico a ragione veduta e lo sai benissimo anche tu e lo puoi chiedere anche a qualche compagno della vostra coalizione'*.

All'epoca l'on. Fini era componente della Camera dei Deputati. Sostiene la difesa che le dichiarazioni incriminate non siano sindacabili ai sensi dell'art. 68 co. 1 Costituzione.

La norma citata recita, testualmente: *'I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni'*.

Trattasi di norma costituzionale che presiede alla garanzia delle attribuzioni delle Camere e dell'Autorità Giudiziaria contro reciproche interferenze, preordinata alla tutela di beni costituzionali potenzialmente configgenti: da un lato l'autonomia di funzioni e la libertà politica delle Assemblee legislative, dall'altro la legalità e l'insieme dei valori costituzionali che in essa si puntualizzano.

Deve dunque in questa sede valutarsi l'applicabilità della prerogativa parlamentare prevista dal primo comma dell'art. 68 della Costituzione in relazione a dichiarazioni rese da un membro del Parlamento nel corso di una trasmissione televisiva, dichiarazioni rilasciate al di fuori dell'esercizio di attività parlamentari tipiche.

L'art. 3 comma 1 della legge n. 140 del 2003 stabilisce il criterio di estensione dell'insindacabilità parlamentare ad ogni forma di esercizio divulgativo, di critica e di denuncia politica connessa alla funzione di parlamentare, anche se espletata fuori dal Parlamento.

Trattasi di norma che esplicita, ma non amplia il contenuto della tutela accordata al parlamentare (cfr. Cass. Sez. I, sent. n. 1600 del 2.12.2004).

Per meglio delineare l'ambito di operatività della norma la Corte Costituzionale, intervenendo in sede di conflitto di attribuzioni sollevato da alcuni giudici di merito avverso pronunce delle Giunte delle Autorizzazioni delle Camere, ha sviluppato il criterio del c.d. *“nesso funzionale”*. L'attività di parlamentare, per la complessità della funzione, tende naturalmente a proiettarsi all'esterno delle sedi istituzionali.

Ha precisato, al riguardo, il giudice delle leggi che non tutta l'attività politica svolta dal membro del Parlamento al di fuori di questa sfera rientra, sempre e comunque, nell'ambito della garanzia dell'art. 68 comma 1 della Costituzione, bensì soltanto quella che sia funzionalmente connessa con l'esercizio della funzione propria dei membri del Parlamento: *“non qualsiasi opinione espressa dai membri delle Camere è sottratta alla responsabilità giuridica, ma soltanto le opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni”* (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 120 del 2004).

E' pacifico che costituiscono opinioni espresse nell'esercizio della funzione quelle manifestate nel corso dei lavori della Camera e dei suoi vari organi, ovvero manifestate in atti, anche individuali, costituenti estrinsecazione delle facoltà proprie del parlamentare in quanto membro dell'assemblea.

Al di fuori di questo ambito l'attività politica svolta dal parlamentare non costituisce esplicazione della funzione di parlamentare nel senso indicato dall'art. 68 primo comma della Costituzione. Trattasi piuttosto di esercizio della libertà di espressione e di critica.

In caso contrario si discriminerebbe la posizione del parlamentare rispetto a quella di un comune cittadino dedito all'attività politica, finendo per trasformare la garanzia costituzionale in un inaccettabile privilegio personale e di casta (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 375 del 1997; n. 329 del 1999; nn. 10 e 11 del 2000).

La prerogativa dell'insindacabilità, sorta a tutela della libertà e dell'autonomia delle assemblee politiche, non può mai trasformarsi in un privilegio personale, quale sarebbe una immunità dalla giurisdizione conseguente alla mera qualità di parlamentare (cfr. sentenza n. 120/04).

Deve dunque accertarsi caso per caso se esista un nesso che consenta di identificare l'atto in questione come *“espressione di attività parlamentare”* (cfr. sent. C. Cost. n. 120 anno 2004).

Ciò che rileva ai fini dell'insindacabilità è dunque il collegamento necessario con le *“funzioni”* di parlamentare, cioè l'ambito funzionale in cui l'atto si iscrive, a prescindere dal suo contenuto comunicativo, che può essere il più vario, ma che in ogni caso deve essere tale da rappresentare esercizio in concreto delle funzioni proprie dei

membri delle Camere, anche se attuate in forma *'innominata'* sul piano regolamentare. Solo il nesso funzionale, il collegamento con l'esercizio di funzioni parlamentari, consente di discernere le opinioni riconducibili alla libera manifestazione del pensiero, garantita ad ogni cittadino nei limiti generali della libertà di espressione, da quelle che riguardano in modo specifico l'esercizio dell'attività di parlamentare (cfr. Cass. Sez. V, sent. 29880 del 17.6.2002).

Per sostenere la tesi dell'insindacabilità delle opinioni espresse la difesa richiama alcune vicende in cui il dr. Woodcock si è rivolto al Parlamento richiedendo le autorizzazioni a procedere alla competente Giunta, in particolare la nota vicenda relativa alla richiesta di arresto dei due deputati Sanza e Luongo, richiesta respinta dalla Giunta (cfr. relazione presentata il 17 giugno 2002, doc. IV, n 5/A della XIV Legislatura, all. 7 alla memoria difensiva).

L'avv. Bongiorno ricorda altresì la relazione della Giunta per le autorizzazioni all'Assemblea stesa dal deputato Gironza Veraldi, appartenente sempre al gruppo di Alleanza Nazionale, contenente una critica aspra all'operato del dr. Woodcock. Richiama i numerosi dubbi e le perplessità che espressero i deputati Gironza Veraldi e Sergio Cola sulla correttezza dell'inchiesta dei pubblici Ministeri Woodcock e Montemurro a carico del deputato Blasi (cfr. resoconto parlamentare del 24 novembre 2004, all. 10 alla memoria difensiva).

Sottolinea il difensore che l'on. Fini è stato più volte protagonista di commenti e critiche in ordine all'esercizio dell'attività giudiziaria da parte di alcuni magistrati, cita in particolare un episodio risalente al 2003 quando l'on. Fini criticò il provvedimento di un giudice della Repubblica che aveva accolto il ricorso di un cittadino musulmano avente ad oggetto la richiesta di rimozione del crocefisso dalle aule scolastiche (cfr. estratto del resoconto stenografico della seduta parlamentare del 29.10.2003 XV Legislatura, doc. sub 11 allegato alla memoria difensiva).

L'avv. Bongiorno ricorda anche il dibattito parlamentare in tema di riforma dell'ordinamento giudiziario, quando il deputato Cola del gruppo di AN, criticando gli ultimi provvedimenti giudiziari emessi a Potenza e a Reggio Calabria, esprimeva apprezzamenti per l'interesse manifestato da Alleanza Nazionale, volto a denunciare alcune anomalie nel settore giustizia in relazione all'operato di singoli magistrati.

Ciò premesso, ritiene questo GUP che le dichiarazioni profferite dall'on. Fini e oggetto del presente procedimento penale esulano e non possono assolutamente essere ricondotte all'esercizio della funzione parlamentare nei termini indicati dalla Consulta.

Come ricordato in precedenza, la funzione parlamentare ha una dimensione indubbiamente peculiare e ontologicamente *'estesa'*, non essendo integrata esclusivamente dai c.d. *'atti tipici'* o compiuti *'intra moenia'*, non può però in essa


ricomprendersi l'intera attività di interesse politico del deputato o del senatore.

Non basta cioè il contesto politico in cui le frasi vengono profferite a garantire l'immunità, è necessario il nesso funzionale con il mandato parlamentare, che costituisce il discrimine fra attività coperta da insindacabilità ex art. 68 Cost. e no.

Né si può accettare senza vanificare il dettato costituzionale una definizione di funzione di parlamentare così generica da ricomprendervi l'attività politica che il parlamentare svolge in qualsiasi sede e nella quale la sua qualità di membro delle Camere sia irrilevante.

Al riguardo, di recente la S.C. con sentenza n. 35523 del 2007 ha escluso il nesso funzionale «...tra la condotta contestata e l'esercizio delle attribuzioni proprie del rappresentante parlamentare se sussiste un generico e semplice collegamento di argomento o di contesto tra attività parlamentare e dichiarazione 'extra moenia'. Quest'ultima, per essere ricompresa nell'ambito dell'immunità, deve avere un'identità sostanziale di contenuto rispetto all'opinione espressa in sede ufficiale (sent. 379 del 1996; n. 82 del 2000; nn. 79, 257, 283, 294, 421 del 2002). Ai fini della insindacabilità rileva, quindi, una corrispondenza sostanziale di contenuti, anche se non occorre una puntuale coincidenza testuale tra atto parlamentare ed extraparlamentare, non essendo sufficiente al riguardo una mera comunanza di tematiche (sentenza n. 246 del 2004)». Le dichiarazioni di un parlamentare, non contenute in atti tipici, sono riconducibili alla previsione dell'art. 68 co. 1 della Costituzione solo se dirette a divulgare il pensiero e le opinioni espresse dal medesimo nell'esercizio delle sue funzioni, come si desume univocamente dal testo della norma costituzionale. L'immunità del parlamentare è collegata alle opinioni e ai voti dallo stesso dati nella esplicazione delle sue funzioni...».

Rileva la Corte Costituzionale nella sentenza dell'11/17 gennaio 2000 n. 10: «... la semplice comunanza di argomento fra la dichiarazione che si pretende lesiva e le opinioni espresse dal deputato o dal senatore in sede parlamentare non può bastare a fondare l'estensione alla prima della immunità che copre la seconda. Tanto meno può bastare a tal fine la ricorrenza di un contesto genericamente politico in cui la dichiarazione si inserisca. Siffatto tipo di collegamenti non può valere di per sé a conferire carattere di attività parlamentare a manifestazione di opinioni che siano oggettivamente ad esse estranee». L'immunità si estende dunque alle altre sedi ed occasioni in cui la medesima opinione espressa nell'attività parlamentare venga diffusa all'esterno della sede istituzionale e a condizione che sussista identità sostanziale di contenuto; non si richiede, come sostiene la Corte Costituzionale nella citata sentenza 10/2000 «una puntuale coincidenza testuale, ma una sostanziale corrispondenza di contenuti».



Alla luce di questi principi non possono trovare accoglimento le censure difensive in tema di pretesa sussistenza di un nesso funzionale tra le dichiarazioni rese dall'on. Fini in occasione della trasmissione televisiva Porta a Porta e le censure manifestate dai deputati Gironda Veraldi e Sergio Cola nei citati atti parlamentari.

Sottolinea in proposito il giudice di legittimità nella sentenza n. 35523 del 2007: «non è infatti sufficiente a garantire l'insindacabilità del membro dell'Assemblea legislativa il mero collegamento con l'attività altrui, non configurando l'art. 68 comma 1 una sorta di insindacabilità di gruppo, per cui un atto o intervento parlamentare di un appartenente a un gruppo fornirebbe copertura costituzionale a tutti gli iscritti al gruppo medesimo (cfr. in tal senso anche Corte Cost. sent. 249 del 2006) Poiché, in coerenza con l'art. 67 della Costituzione, gli stessi regolamenti parlamentari permettono al singolo parlamentare di dissentire dalle posizioni del gruppo di appartenenza, l'accoglimento della tesi difensiva condurrebbe alla irragionevole conseguenza del trasferimento della insindacabilità solo a favore degli appartenenti allo stesso gruppo e non anche nei confronti di altri parlamentari favorevoli alle medesime opinioni, ma non appartenenti al medesimo gruppo o partito. La legge n. 140 del 2003, art. 3 co. 1, nella parte in cui riconosce l'insindacabilità per le attività connesse con la funzione di parlamentare, conferma il carattere soggettivo delle condizioni che consentono l'estensione della garanzia...» (cfr. sent. Corte Cass., Sez. I, n. 35523 del 2007, nella specie la Corte ha escluso che la frase incriminata potesse considerarsi connessa ad un'iniziativa parlamentare sostenuta non dal singolo deputato ma dal suo gruppo di appartenenza).

Non rileva dunque la circostanza che la questione oggetto delle dichiarazioni abbia costituito anche l'argomento di alcune interrogazioni parlamentari; a tal fine non rileva il mero collegamento di argomento con atti di sindacato ispettivo. Le dichiarazioni per essere coperte dalla immunità debbono risultare sostanzialmente riproduttive di un'opinione espressa in precedenza dal medesimo deputato o senatore in sede parlamentare.

Per queste ragioni le dichiarazioni rese dall'onorevole Fini non possono considerarsi funzionalmente connesse con alcuna forma di esercizio di funzioni parlamentari, non rilevando in tal senso le relazioni presentate alla Giunta dai deputati Gironda Veraldi e Sergio Cola.

La circostanza poi che il tema della giustizia sia spesso al centro del dibattito politico e parlamentare degli ultimi anni, dibattito in ordine al quale ogni partito, ogni gruppo e ogni singolo parlamentare manifesta interesse, non può di per sé integrare il necessario nesso funzionale, sì da legittimare l'aggressione all'operato del singolo magistrato. Non rileva, infine, in termini di insindacabilità, neppure il richiamo, invocato dalla difesa, all'art. 128 del Regolamento

della Camera, norma che consente a tutti i deputati di presentare interrogazioni parlamentari, e dunque di richiedere al Guardasigilli notizie su eventuali azioni disciplinari di sua competenza.

Trattasi invero di ipotesi non conferente nel caso concreto. Pertanto, nella vicenda in esame non sussiste alcun collegamento funzionale tra le espressioni incriminate e l'attività di parlamentare dell'on. Fini.

Non ricorrendo un'ipotesi di insindacabilità parlamentare ex art. 68 co. 1 Cost, va disposta la trasmissione di copia degli atti alla Camera dei Deputati ex art. 3 co. 4 legge 20 giugno 2003 n. 140 per la propria deliberazione.

PQM

Visto l'art. 3 legge n. 140 del 2003;

RESPINGE

la richiesta del difensore avv. Bongiorno concernente l'applicabilità dell'art. 68 primo comma della Costituzione.

DISPONE

l'immediata trasmissione di copia degli atti alla Camera dei Deputati per le valutazioni ex art. 3 co. 4 legge n. 140 citata.

Visto l'art. 3 comma 5 legge 140/03

SOSPENDE


il processo fino alla deliberazione della Camera dei Deputati e comunque non oltre il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti da parte della Assemblea parlamentare, salva eventuale proroga.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, all'udienza preliminare del 14 maggio 2008.

IL GUP

(dott.ssa Marina Finiti)





TRIBUNALE DI ROMA

Sezione dei Giudici per le Indagini Preliminari
Ufficio XVII

Il Gup dr.ssa Marina Finiti, letti gli atti del processo n. 1781
R. GIP;

dà atto

che nelle more della trasmissione alla Corte Costituzionale⁴
dell'ordinanza 14.5.2008 di questo Gup è entrata in vigore la
legge 123/08 "Disposizioni in materia di sospensione del processo
penale nei confronti della alte cariche dello Stato", di talchè,
rivestendo l'on. Fini la carica di Presidente della Camera dei
Deputati dal 30.4.2008, il processo è sospeso fino alla
cessazione della stessa.

All'esito di tale periodo sarà cura della Cancelleria provvedere a
quanto disposto nell'ordinanza citata.

Il Gup
dr.ssa Marina Finiti

Roma, 24 settembre 2009

Isabella Moretti
CANCELLIERA

*anc, si corregga la locuzione "trasmissione alla
Corte Costituzionale" in "trasmissione alla Camera
dei Deputati".*

Le Gup
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
Dott.ssa Marina Finiti

30.9.09

Isabella Moretti
CANCELLIERA

30.9.09 ore 12.45
1

STUDIO LEGALE BONGIORNO

Piazza San Lorenzo in Lucina, 4 – 00186 Roma

Ill.mo Sig.
Giudice dell'Udienza Preliminare
presso il Tribunale di Roma
Dott.ssa Marina Finiti

Io sottoscritta avvocato Giulia Bongiorno, con studio a Roma, in piazza di San Lorenzo in Lucina n. 4, difensore e procuratore speciale – giusta procura in calce al presente atto – di Gianfranco Fini, imputato nel procedimento penale n. 42557/06 Rg. Nr. e n. 1781/08 Rg. Gip, espongo quanto segue.

All'udienza preliminare del 14 maggio 2008 il Gup, dott.ssa Finiti, ha disposto con ordinanza l'immediata trasmissione di copia degli atti alla Camera dei deputati per le valutazioni *ex* articolo 3, comma 4, legge n. 140/2003, con sospensione del processo fino alla deliberazione della Camera, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo.

Successivamente, in data 24 settembre 2009 il Gup, preso atto dell'entrata in vigore della legge n. 124/2008 e considerato che Gianfranco Fini riveste la carica di Presidente della Camera dei deputati, ha sospeso il processo fino alla cessazione della stessa ai sensi dell'articolo 1, comma 1.

Tutto ciò premesso, io sottoscritta avvocato Giulia Bongiorno, quale difensore di Gianfranco Fini munita di procura speciale, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, legge n. 124/2008 dichiaro di rinunciare, come in effetti rinuncio, in nome e per conto del mio assistito, alla sospensione del procedimento penale n. 42557/06 Rg. Nr. e n. 1781/08 Rg. Gip disposta dal Gup, dott.ssa Finiti, con provvedimento del 24 settembre 2009, a norma dell'articolo 1, comma 1 della medesima legge.

Si delega al deposito del presente atto l'avv. Maria Chiara Parmiggiani.

Con osservanza,

Roma, 30 settembre 2009

avvocato Giulia Bongiorno

Procura Speciale

Io sottoscritto Gianfranco Fini, nato a Bologna il 3 gennaio 1952, imputato per il reato di diffamazione ai danni di Henry John Woodcock nel procedimento penale n. 42557/06 Rg, Nr. e n. 1781/08 Rg. Gip, pendente dinanzi al Giudice dell'Udienza Preliminare presso il Tribunale di Roma, dott.ssa Finiti, difeso di fiducia dall'avvocato Giulia Bongiorno, con studio a Roma, in piazza di S. Lorenzo in Lucina n. 4, ove ho eletto domicilio, con la presente conferisco procura speciale al mio difensore avvocato Giulia Bongiorno affinché, in nome e per conto del sottoscritto, rinunci, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, legge n. 124/2008, alla sospensione del processo sopra indicato disposta, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, dal Gup, dott.ssa Finiti, con provvedimento del 24 settembre 2009.

Con osservanza,

Roma, 30 settembre 2009

Gianfranco Fini

Vera e autentica è la firma

avvocato *Giulia Bongiorno*

Proc. 1781/08 GUP

Il GUP

letta la rinuncia dell'avv. Bongiorno nella qualità di difensore e procuratore speciale dell'on. Gianfranco Fini,

visto l'articolo 1, comma 2, della legge 23 luglio 2008, n. 124, rilevato che è venuta meno la sospensione del processo fissata *ex lege* dall'articolo 1 della legge in precedenza citata:

PQM

dispone l'immediata trasmissione di copia degli atti e copia conforme dell'ordinanza del 14 maggio 2008 di questo GUP alla Camera dei deputati per le valutazioni ex articolo 3, comma 4, della legge n. 140 del 2003. Si comunichi alle parti il presente decreto.

Manda alla cancelleria per quanto di competenza.

Il GUP

(dott.ssa Marina Finiti)

1° ottobre 2009

Depositato in cancelleria il 1° ottobre 2009

Il cancelliere B3

(Elisabetta Moretti)